

GE.SE.CO Srl in liquidazione

Via Pasubio n. 5 - Dalmine (BG)

**RELAZIONE UNITARIA
DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea dei Soci di GESECO SRL in liquidazione.

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., del codice civile. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, del codice civile.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Geseco Srl in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.


Responsabilità del Liquidatore per il bilancio d'esercizio

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori



significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Geseco Srl in liquidazione al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della Relazione del Liquidatore con il bilancio d'esercizio

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del codice civile, sussistendone i presupposti. Il bilancio è accompagnato dalla Relazione del Liquidatore ex art. 2490.

A mio giudizio la Relazione del Liquidatore è coerente con il bilancio della società Geseco Srl in liquidazione al 31 dicembre 2015.

Richiami di informativa


Si richiama all'attenzione dell'assemblea che il bilancio in esame è stato redatto secondo criteri di liquidazione e che nella sua Relazione di accompagnamento il Liquidatore ha sottolineato la necessità che il processo di liquidazione venga realizzato tempestivamente, condizione essenziale per permettere alla società di far fronte ai propri impegni finanziari.

Si richiama altresì l'attenzione sul debito nei confronti dell'unico socio comune di Dalmine, classificato tra le poste con scadenza entro 12 mesi, che risulta infruttifero e postergato ai sensi dell'art. 2467 del codice civile.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., del codice civile

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati



Lo scrivente Sindaco unico è stato nominato in data 10 settembre 2016. Dall'esame dell'apposito libro del Collegio sindacale e dall'incontro con il suo Presidente, risulta che il precedente Organo di controllo:

- ha eseguito le verifiche periodiche ex art. 2403 bis e 2404 del codice civile in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali, e non sono state evidenziate circostanze di rilievo;
- ha richiesto informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c., né esposti.


Il sottoscritto Sindaco unico dichiara di avere acquisito conoscenza in merito alla società solamente dalla accettazione della carica e, per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile,

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, si precisa che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto alle informazioni acquisite.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale e dallo stato di liquidazione della società;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2014). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i miei controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.



La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, del codice civile e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del codice civile;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 del codice civile.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, l'organo di controllo ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività di liquidazione svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.


Il sindaco unico ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - liquidatore, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del sindaco unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- l'attività di amministrazione è stata delegata ad uno studio professionale;
- il livello della preparazione tecnica del personale impegnato negli adempimenti amministrativi è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni necessarie sono state fornite dal liquidatore con periodicità, sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione



di accessi individuali del sindaco unico presso lo studio del liquidatore e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con il liquidatore stesso.


In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il sindaco unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dal liquidatore sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento dell'attività di liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni del Liquidatore, ai sensi dell'art. 2406 del codice civile;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, del codice civile;
- nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il sindaco unico ha preso atto che il liquidatore ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Sindaco unico ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.




Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "semplificata", è stato verificato che il Liquidatore, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato predisposto dal Liquidatore e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e si compete con la Relazione del liquidatore.

Inoltre, tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, del codice civile.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, tenuto conto dello stato di liquidazione della società;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la mancanza dell'obbligo di predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, del codice civile, i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- il sistema dei "conti d'ordine e garanzie rilasciate" non è stato utilizzato perché tutte le informazioni sono contenute nei prospetti di bilancio;



- in merito alla proposta del Liquidatore circa il rinvio della perdita dell'esercizio, il Sindaco unico non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dal Liquidatore relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 121.838.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il sottoscritto Sindaco Unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dal liquidatore.

Dalmine, 11 aprile 2016

Il Sindaco Unico
(Massimiliano Serra)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Serra', written over a horizontal line.